SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA —

1a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 MARZO 1993

Presidenza del Presidente MACCANICO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

- «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale» (921), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
- «Ordinamento della professione di assistente sociale» (159), d'iniziativa del senatore Pellegatti e di altri senatori
- «Ordinamento della professione di assistente sociale» (336), d'iniziativa dei senatori Salvato e Fagni
- «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale per gli assistenti sociali» (390), d'iniziati-

va	del	senatore	Fontana	Giovanni	Angelo	e
di	altr	i senatori				

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 921; assorbimento dei disegni di legge n. 159, n. 336 e n. 390)

Presidente Pag.	2, 5
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	4
GUERZONI (PDS)	4
GUZZETTI (DC), relatore alla Commissione	4
MARCHETTI (Rifond. Com.)	3
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno	3
PONTONE (MSI-DN)	3
Ruffino (DC)	2
SAPORITO (DC)	3
Speroni (Lega Nord)	4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale» (921), risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Artioli ed altri; Armellin ed altri; D'Amato; Battaglia ed altri, approvato dalla Camera dei deputati;
- «Ordinamento della professione di assistente sociale» (159), d'iniziativa del senatore Pellegatti e di altri senatori;
- «Ordinamento della professione di assistente sociale» (336), d'iniziativa dei senatori Salvato e Fagni;
- «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale per gli assistenti sociali» (390), d'iniziativa del senatore Fontana Giovanni Angelo e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 921; assorbimento dei disegni di legge n. 159, n. 336 e n. 390)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 921, già approvato dalla Camera dei deputati, n. 159, n. 336 e n. 390.

Proseguiamo l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo scorso. Eravamo in attesa del parere della 2ª Commissione permanente; dal momento che sono scaduti termini ed esso non ci è giunto, possiamo proseguire i nostri lavori.

RUFFINO. Signor Presidente, in ordine alle osservazioni svolte nella seduta dal 9 marzo, poichè mi rendo conto dell'importanza e della delicatezza del tema e della necessità che questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, venga licenziato dalla nostra Commissione in sede deliberante, proprio per non presentare emendamenti all'articolato mi permetto di presentare e di sottoporre all'approvazione dei colleghi un ordine del giorno in relazione al comma 3 dell'articolo 1, laddove si afferma che: «La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato».

Poichè per l'articolo 4 deve essere il Ministro di grazia e giustizia a predisporre le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo professionale degli assistenti sociali e i successivi adempimenti, mi sembra opportuno e appropriato invitare lo stesso Ministro a prevedere, in tale albo, un elenco speciale per coloro che svolgono attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato e non in modo autonomo. Ciò può essere utile anche ai fini del calcolo della cosiddetta minimum tax, perchè ai fini fiscali quest'ultima inciderà certamente su coloro che sono iscritti in un albo professionale. Di conseguenza, coloro che verranno iscritti in un elenco speciale potranno essere destinatari di talune agevolazioni o esenzioni particolari. Si tratta, comunque, di un ordine del giorno trasparente, perchè non nasconde nulla.

1a COMMISSIONE

7° RESOCONTO STEN. (11 marzo 1993)

Mi pare che la stessa cosa già valga per gli avvocati iscritti all'albo che svolgono la loro attività presso enti, istituti.

Sotto questo profilo ritengo opportuno richiamare l'attenzione del Ministro di grazia e giustizia con un ordine del giorno che consenta di delimitare e distinguere l'attività professionale autonoma, esercitata senza vincoli di lavoro subordinato, rispetto a quella svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, che deve invece avere una collocazione e una dimensione diversa.

L'ordine del giorno è il seguente:

«La 1ª Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge relativo all'ordinamento della professione di assistente sociale e all'istituzione dell'albo professionale, invita il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, a tener conto, nella predisposizione delle norme relative all'iscrizione all'albo, della situazione degli assistenti sociali che svolgono tale attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato».

0/921/1 Ruffino

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, colleghi, il Governo aveva già manifestato la propria intenzione alla Camera dei deputati di approvare il disegno di legge nella sua attuale stesura.

Il senatore Covatta mi aveva chiesto in precedenza una precisazione in relazione all'articolo 5, e cioè alle scuole speciali universitarie esistenti.

Esse sono ben 29, di cui 27 presso Università statali. Le rimanenti due sono le seguenti: la prima a Roma presso il «Libero Istituto Maria SS. Assunta», e la seconda a Napoli, presso l'«Istituto Suor Orsola Benincasa».

A tal proposito, lascio agli atti della Commissione un appunto che mi è stato consegnato dagli uffici.

Raccomando, infine, alla Commissione di esprimere il proprio voto favorevole sull'articolato e il proprio assenso all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

PONTONE. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge n. 921 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere voto favorevole sul disegno di legge n. 921 così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, che corrisponde ad un'iniziativa del nostro Gruppo, posta in essere con la presentazione del disegno di legge n. 336, a firma delle senatrici Salvato e Fagni.

SAPORITO. Ho qualche perplessità sull'ordine del giorno perchè può avere incidenza su altri ordini professionali. Se nell'ambito dell'albo degli assistenti sociali introduciamo una differenza fra i lavoratori autonomi e quelli subordinati questo potrà avere riflesso anche su altri albi professionali, come quello degli psicologi, dei sociologi, dei medici e degli altri per i quali non è stata operata la distinzione.

Ricordo che questi albi servono ad assicurare i diritti dei terzi e la serietà di chi esercita quelle professioni.

GUZZETTI, relatore alla Commissione. Ritengo che l'albo debba essere unico. Poi, all'interno di questo si può contrassegnare con un asterisco chi è un lavoratore dipendente.

Sono contrario a prevedere una sezione specializzata rispetto all'albo principale.

CANNARIATO. Forse la proposta del senatore Ruffino tende a normalizzare anche altre situazioni. Una notizia recente riguarda l'imposizione agli ingegneri capi degli uffici tecnici dei comuni di iscriversi all'albo professionale, altrimenti non avrebbero potuto firmare determinati collaudi.

Sono favorevole ad un albo generale degli assistenti sociali, con l'evidenziazione di coloro i quali hanno un rapporto di lavoro subordinato. Forse al di sotto di questa problematica c'è anche la paura dell'applicazione della *minimum tax* ai lavoratori dipendenti.

GUERZONI. Mi dichiaro a favore dell'esigenza proposta dal senatore Ruffino, però deve essere chiaro che con l'iscrizione all'albo non si intende delegare agli organi dell'ordine professionale alcuna funzione di rappresentanza sindacale per la tutela dei lavoratori e la contrattazione economico-sindacale.

Esiste una particolare situazione di contenzioso che attraversa tutti gli albi. In alcuni casi gli ordini professionali si sentono autorizzati a rappresentare gli interessi sindacali della categoria.

GUZZETTI, relatore alla Commissione. Gli albi devono avere solo funzione di certificazione della sussistenza dei requisiti per esercitare la professione, non hanno compiti sindacali. L'albo non può negoziare il contratto di lavoro perchè ha una funzione specifica di carattere pubblico, mentre la funzione sindacale è privata, ancorchè abbia delle implicazioni di carattere pubblico.

SPERONI. Condivido le perplessità del senatore Guerzoni che hanno fondamento soprattutto in relazione a determinati ordini. Ad esempio l'attivismo dell'ordine dei medici è ben diverso da quello di altri ordini e si è posto molte volte come interlocutore del Ministro della sanità; invece, l'ordine degli ingegneri non mi sembra abbia mai svolto attività para-sindacale.

GUERZONI. Basta vedere la diatriba scoppiata in questi giorni dopo l'iniziativa dell'onorevole Taradash alla Camera tra l'ordine e il sindacato dei giornalisti.

1ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (11 marzo 1993)

SPERONI. Sono assolutamente d'accordo col senatore Guerzoni che l'ordine degli assistenti sociali non dovrà assolutamente svolgere funzioni para-sindacali.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 921. Ne do lettura:

Art. 1.

(Professione di assistente sociale)

- 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.
- 2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.
- 3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.
- 4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

È approvato.

Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio della professione)

- 1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
- 2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

È approvato.

Art. 3.

(Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali)

- 1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.
- 2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

1ª COMMISSIONE

7º RESOCONTO STEN. (11 marzo 1993)

In riferimento a questo articolo ricordo che il senatore Ruffino ha presentato un ordine del giorno, di cui è stata data poc'anzi lettura. Con la votazione di questo articolo, si intende votato anche l'ordine del giorno. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

(Norme regolamentari)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

È approvato.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 921.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge n. 159, n. 336 e n. 390 restano assorbiti.

I lavori terminano alle ore 16,35.